



COMUNE DI VALFORNACE (MC)

Piazza Vittorio Veneto n. 90 Valfornace (MC)

Tel. 0737/44126 Cod. fisc. P.IVA 01932550435



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO GOVERNATIVO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 12 Del 22-05-2017

**Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E TARIFFE RELATIVE ALL'
ANNO 2017**

L'anno duemiladiciassette il giorno ventidue del mese di maggio
alle ore 15:30,
presso questa Sede Municipale,

assiste il Segretario comunale Dott. Benedetto Perroni

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

VISTA la legge regionale n. 34 del 22/12/2016, pubblicata in B.U.R.L- supplemento n. 141 del 29.12.2016, con la quale a decorrere dal 1 gennaio 2017, è stato istituito a seguito di fusione tra i comuni di Pievebovigliana e Fiordimonte, il nuovo comune di Valfornace;

VISTO il Decreto Prefettizio prot. N. 1028 del 11.01.2017, con il quale il sottoscritto è stato nominato Commissario Prefettizio per la gestione provvisoria del nuovo Comune, con il conferimento dei poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta municipale comunale ed al Sindaco, fino all'elezione degli organi ordinari;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 il quale prevede che: "*Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

DATO ATTO che con Decreto Legge 30 Dicembre 2016 n.244 - art. 5, co. 11 (GU n. 304 in data 30/12/2016) è stato differito al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

RICHIAMATO altresì l'art. 44 del D.L. 189/2016 come convertito dalla Legge n. 229/2016 recante "Disposizioni in materia di contabilità e bilancio", che al comma 3 stabilisce che a decorrere, rispettivamente, dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2, sono sospesi per il periodo di dodici mesi tutti i termini, anche scaduti, a carico dei medesimi Comuni, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altre specifiche disposizioni;

RILEVATO che il Testo Unico nel quale sono riunite e coordinate le disposizioni legislative vigenti in materia di ordinamento dei Comuni, approvato con decreto legislativo 18/8/2000 n.267, ha ridisegnato la mappa delle competenze in ordine all'approvazione delle aliquote e delle tariffe nonché delle modifiche alla disciplina dei tributi e che la legge finanziaria 2007 legge 296/2006 ha espressamente attribuito la competenza in materia di aliquote ICI, ora IMU, oltre alla Tasi, al Consiglio Comunale;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di deliberare in ordine alle aliquote dei tributi di rispettiva competenza, e delle tariffe per le seguenti entrate:

- IMU: imposta municipale propria;
- TASI: Tassa servizi indivisibili;
- Addizionale irpef;
- Servizio idrico;

nonché **TOSAP, PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI**, relative al nuovo ente, per il triennio 2017-2019;

ATTESO che lo Statuto del nuovo Comune di Valfornace ha espressamente previsto l'istituzione, ai sensi dell'articolo 16 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 dei Municipi di Pievebovigliana e Fiordimonte, al fine di custodire e promuovere l'identità, gli usi e i costumi propri e valorizzare i caratteri civici, tipici delle popolazioni e dei territori locali;

VISTO l'art. 1, comma 132 della legge 7.04.2014 n. 56, a tenore del quale "*I comuni risultanti da una fusione, ove istituiscano municipi, possono mantenere tributi e tariffe differenziate per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l'ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo comune*";

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Governativo con i poteri della Giunta Comunale nr. 38 del 12.05.2017;

RITENUTO, in relazione a quanto sopra, di avvalersi della facoltà concessa dall'art.1, comma 132 della legge 7.04.2014 n. 56, con conseguente mantenimento di aliquote differenziate per ciascuno dei territori comunali preesistenti alla fusione e recepimento, in parte qua, delle delibere e dei regolamenti adottati dagli ex Comuni di Pievebovigliana e Fiordimonte, confermando aliquote e tributi dello scorso anno, per le seguenti entrate tributarie e non:

- IMU: imposta municipale propria;
- TASI: Tassa servizi indivisibili;
- Addizionale irpef;

COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO n.12 del 22-05-2017 COMUNE DI VALFORNACE

➤ Servizio idrico;

nonché TOSAP, PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI;

DATO ATTO CHE per IMU, TASI, Addizionale irpef e servizio idrico le aliquote deliberate dagli ex Comuni di Pievebovigliana e Fiordimonte, nell'anno 2016, e che con il presente atto si intende confermare sono:

IMU_IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Comune di Pievebovigliana:

TIPOLOGIA	ALIQUTA	DETRAZIONE
Fabbricati diversi dall'abitazione principale (e da quelle assimilate ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti) e aree fabbricabili	1,06 %	-----
Abitazione Principale e pertinenze	ESENTE	-----
Abitazione Principale e Pertinenze Cat. A1 – A8 – A9	0,40 %	€ 200,00

Comune di Fiordimonte:

TIPOLOGIA	ALIQUTA	DETRAZIONE
Fabbricati diversi dall'abitazione principale (e da quelle assimilate ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti) e aree fabbricabili	1,06 %	-----
Abitazione Principale e pertinenze	ESENTE	-----
Abitazione Principale e Pertinenze Cat. A1 – A8 – A9	0,40 %	€ 200,00

TASI: TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI

Richiamata la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9.

Si dà atto che le tariffe approvate dai due ex Comuni di Pievebovigliana e Fiordimonte sono relative alla sola fattispecie attualmente esentata;

Comune di Pievebovigliana:

ALIQUTA 2 PER MILLE: per gli immobili dichiarati ai fini IMU abitazioni principali e relative pertinenze, immobili assimilati all'abitazione principale e relative pertinenza ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

AZZERAMENTO ALIQUTA: per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale (ed assimilati) e per le aree fabbricabili.

Comune di Fiordimonte:

ALIQUOTA 2 PER MILLE: per gli immobili dichiarati ai fini IMU abitazioni principali e relative pertinenze, immobili assimilati all'abitazione principale e relative pertinenza ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

AZZERAMENTO ALIQUOTA: per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale (ed assimilati) e per le aree fabbricabili.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Comune di Pievebovigliana: 0,8 x mille;

Comune di Fiordimonte: 0.5 x mille con un limite di esenzione per i redditi complessivi annui inferiori a €. 7.500,00;

SERVIZIO IDRICO

Comune di Pievebovigliana

Servizio acquedotto: quota forfettaria unica 0,2158 €/mc stimato;
Servizio fognatura: quota forfettaria unica 0,0999 €/mc stimato;
Servizio depurazione: quota forfettaria unica 0,2864 €/mc stimato;
(- all'utente uso domestico è assegnata un'ipotesi di consumo di 183 o 365 mc annui a seconda dell'idroesigenza dell'utente; - all'utente agricolo è assegnata un'ipotesi di consumo di 365 mc annui)

Comune di Fiordimonte

Servizio acquedotto :	quota forfettaria unica	€ 56,6019
Servizio fognatura:	quota forfettaria unica	€ 24,4165
Servizio depurazione:	quota forfettaria unica	€ 52,1626

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs.18.08.2000 n. 267, dal Responsabile dei Servizio Tributi e dal Responsabile del ServizioFinanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione;

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che quanto sopra esposto costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI AVVALERSI della facoltà concessa dall'art. 1, comma 132, della legge 7.04.2014 n. 56, con conseguente mantenimento di aliquote e tariffe, al pari delle relative detrazioni, per ciascuno dei territori comunali preesistenti alla fusione e recepimento, in parte qua, delle delibere e dei regolamenti a suo tempo adottati dagli ex Comuni di Pievebovigliana, Fiordimonte;
3. Di CONFERMARE per il triennio 2017/2019, ai sensi dell'art. 1, comma 42 della legge n. 232/2016, le aliquote deliberate lo scorso anno dagli ex Comuni di Pievebovigliana e Fiordimonte per le seguenti entrate:
 - IMU: imposta municipale propria;
 - TASI: Tassa servizi indivisibili;
 - Addizionale irpef;
 - Servizio idrico;

nonché TOSAP, PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI;

4. Di dare atto che per IMU, Tasi, addizionale irpef e servizio idrico le tariffe/aliquote sono:

IMU_IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Comune di Pievebovigliana:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA	DETRAZIONE
Fabbricati diversi dall'abitazione principale (e da quelle assimilate ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti) e aree fabbricabili	1,06 %	-----
Abitazione Principale e pertinenze	ESENTE	-----
Abitazione Principale e Pertinenze Cat. A1 – A8 – A9	0,40 %	€. 200,00

Comune di Fiordimonte:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA	DETRAZIONE
Fabbricati diversi dall'abitazione principale (e da quelle assimilate ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti) e aree fabbricabili	1,06 %	-----
Abitazione Principale e pertinenze	ESENTE	-----
Abitazione Principale e Pertinenze Cat. A1 – A8 – A9	0,40 %	€. 200,00

TASI: TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI

Richiamata la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9.

Si dà atto che le tariffe approvate dai due ex Comuni di Pievebovigliana e Fiordimonte sono relative alla sola fattispecie attualmente esentata;

Comune di Pievebovigliana:

ALIQUOTA 2 PER MILLE: per gli immobili dichiarati ai fini IMU abitazioni principali e relative pertinenze, immobili assimilati all'abitazione principale e relative pertinenza ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti:

AZZERAMENTO ALIQUOTA: per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale (ed assimilati) e per le aree fabbricabili.

Comune di Fiordimonte:

ALiquOTA 2 PER MILLE: per gli immobili dichiarati ai fini IMU abitazioni principali e relative pertinenze, immobili assimilati all'abitazione principale e relative pertinenza ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti:

AZZERAMENTO ALiquOTA: per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale (ed assimilati) e per le aree fabbricabili.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Comune di Pievebovigliana: 0,8 x mille;

Comune di Fiordimonte: 0.5 x mille con un limite di esenzione per i redditi complessivi annui inferiori a €. 7.500,00;

SERVIZIO IDRICO

Comune di Pievebovigliana

Servizio acquedotto: quota forfettaria unica 0,2158 €/mc stimato;
Servizio fognatura: quota forfettaria unica 0,0999 €/mc stimato;
Servizio depurazione: quota forfettaria unica 0,2864 €/mc stimato;
(- all'utente uso domestico è assegnata un'ipotesi di consumo di 183 o 365 mc annui a seconda dell'idroesigenza dell'utente; - all'utente agricolo è assegnata un'ipotesi di consumo di 365 mc annui)

Comune di Fiordimonte

Servizio acquedotto :	quota forfettaria unica	€ 56,6019
Servizio fognatura:	quota forfettaria unica	€ 24,4165
Servizio depurazione:	quota forfettaria unica	€ 52,1626

5. **DI DARE ATTO** che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1 gennaio 2017 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art.1, comma 169 della L. nr.296/2006;
6. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, per comprovati motivi di urgenza.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Dott. Giuseppe Barieri

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Benedetto Perroni

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 22-05-2017

Il Responsabile del servizio

Chitarrini Sara

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 22-05-2017

Il Responsabile del servizio

Chitarrini Sara

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestata deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Li,

PER IL SEGRETARIO COMUNALE
Perroni Benedetto

ESECUTIVITA'

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Benedetto Perroni

COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO n.12 del 22-05-2017 COMUNE DI VALFORNACE